

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie.](#)

TRIBUNALE ORDINARIO DI

RELAZIONE CONSULENZA TECNICA

CAUSA R.G.

GIUDICE:

PARTE ATTRICE:

PARTE CONVENUTA:

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie.](#)

INDICE

1. **PREMESSA**
2. **PERIZIA TECNICA**
3. **OSSERVAZIONI DELLE PARTI E RI
SPOSTA**
4. **CONCLUSIONI**
5. **ALLEGATI e PROSPETTI**

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie.](#)

1. PREMESSA

Il sottoscritto Dott., Commercialista iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di n..... ha ricevuto l'incarico, in datadall'illustrissimo Giudice Dott. del Tribunale di, per effettuare una perizia tecnica per rideterminare il saldo dei conti corrente e di un mutuo intestati alla presso la

2. PERIZIA TECNICA

Il sottoscritto Dott. in ottemperanza a quanto disposto dall'Illustrissimo Giudice ha proceduto all'esecuzione delle operazioni peritali in data (allegato 1), come da incarico ricevuto in sede di udienza del per la causa : R.G., con parte attrice la società e per la parte convenuta la, al fine di rideterminare il saldo del conto corrente di cui è causa.

Al sottoscritto CTU è stato posto il seguente quesito:

“Esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisiti ai sensi dell'art. 198 comma 2 c.p.c., previo consenso delle parti, ulteriori documenti non prodotti in causa (contratto, estratti conto mancanti, decreti ministeriali di determinazione dei tassi soglia, ecc.), provveda il Ctu a calcolare il saldo finale del conto corrente bancario, procedendo, nel caso in cui si disponga solo di una parte degli estratti conto, relativi all'ultimo periodo, ad eseguire le operazioni muovendo dal saldo de-

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie](#).

bitorio registrato in partenza dal primo estratto conto disponibile. Inoltre, se il rapporto di conto corrente ha avuto inizio prima del decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione e la banca ha proposto l'eccezione di prescrizione, verifichi se nel periodo anteriore al decennio il correntista ha eseguito anche versamenti sul conto, oltre che prelevamenti; in caso di versamenti, provveda ad includere nel calcolo del saldo finale, per il periodo anteriore al decennio, sia gli addebiti per interessi illegittimamente calcolati dalla banca, come in seguito indicato, sia gli accrediti per versamenti (c.d. solutori) eseguiti dal correntista per la parte diretta a pagare gli interessi illegittimi che hanno determinato o incrementato uno scoperto (se il conto non ha affidamento) o un extrafido (se il conto ha un affidamento); provveda, invece, ad escludere dal calcolo del saldo finale, per il periodo anteriore al decennio, solo l'addebito degli interessi illegittimamente calcolati dalla banca, come in seguito indicato, includendo invece gli accrediti per i versamenti (c.d. ripristinatori) eseguiti dal correntista diretti a coprire gli interessi illegittimi e ripristinare la provvista entro i limiti dell'affidamento concesso dalla banca.

Verifichi, poi, in premessa:

- 1. se tra le parti è intercorso un rapporto di conto corrente ordinario (c.d. di corrispondenza) o un'apertura di credito regolata in conto corrente; nel primo caso, se nel corso del rapporto sono stati concessi affidamenti direttamente regolati nel conto ordinario oppure mediante l'apertura di conti accessori (conto anticipi su fatture, su crediti, su effetti s.b.f., ecc.); in caso di apertura di credito o affidamenti, specifichi l'importo del fido concesso;*
- 2. le date di apertura e chiusura del/i conto/i ed il saldo finale registrato dalla banca;*
- 3. se i contratti (conto ordinario, apertura di credito in conto corrente,*

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie](#).

concessione di fidi, conti accessori) sono stati stipulati per iscritto, indicandone le condizioni economiche e, in particolare, se il tasso ultralegale sia stato pattuito specificamente per iscritto, con l'originario contratto o con successive convenzioni integrative o di modifica, o pattuito con riferimento ad elementi estrinseci obiettivamente individuabili senza margine di discrezionalità per la banca (ad es. il prime rate), o invece con il rinvio agli usi piazza;

4. se nel corso del rapporto la banca ha modificato unilateralmente le condizioni contrattuali conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 118 del testo unico bancario, nel testo all'epoca vigente;

5. se il tasso di interessi applicato nel corso del rapporto di conto corrente bancario corrisponde a quello pattuito per iscritto o validamente modificato nel corso del rapporto;

6. se il tasso ultralegale pattuito specificamente per iscritto sia superiore o meno al tasso-soglia risultante dalla rilevazione trimestrale dei tassi di interesse effettivi globali medi, riferiti alla categoria delle aperture di credito in conto corrente, riferito al momento della stipulazione del contratto (solo alla data di stipula del contratto, nonché alla data di comunicazione della variazione del tasso ex art. 118 del testo unico, e non anche nel corso del rapporto); nel calcolo del tasso ultralegale pattuito devono essere compresi, ai fini della verifica del superamento o meno del tasso usura al momento della stipula del contratto: la commissione di massimo scoperto, se quest'ultima è stata specificamente determinata nel contratto sia in ordine al tasso applicato che alle modalità di calcolo; le altre provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali che prevedono una remunerazione a favore della banca e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito;

7. se nel corso del rapporto la banca ha capitalizzato gli interessi (su

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie.](#)

base trimestrale, semestrale o annua), e se le clausole che prevedono l'anatocismo rispettano le condizioni previste dalla delibera Cicr del 9.2.2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22.2.2000 (in particolare, se il contratto prevede analoga periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori; se indica specificamente la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato; se indica specificamente, in caso di capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso rapportato su base annua tenendo conto degli effetti della capitalizzazione; se le relative clausole devono essere approvate specificamente per iscritto);

8. se l'eventuale commissione di massimo scoperto è stata specificamente determinata nel contratto sia in ordine al tasso applicato che alle modalità di calcolo; se, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (nel caso in cui il rapporto era ancora in corso), la banca ha adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 che, per i contratti di apertura di credito o con un fido successivo, prevede sia la "commissione di massimo scoperto" che il "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme" (ossia: per la commissione di massimo scoperto, se le nuove clausole prevedono un tasso determinato da calcolare entro i limiti dell'utilizzo dell'apertura di credito concessa - esclusi gli sconfinamenti oltre il fido - e la sua applicazione solo se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni; per il "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme", che può essere previsto anche in via cumulativa con la commissione di massimo scoperto, purché sia pattuito in modo espresso ad un tasso non superiore allo 0,5% per trimestre sull'importo dell'affidamento, sia proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento, non sia rinnova-

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie](#).

bile tacitamente, sia onnicomprensivo rispetto ad ogni altra voce di costo e specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento); se, entro il 1.10.2012 (nel caso in cui il rapporto era ancora in corso), la banca ha adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117- bis del testo unico bancario e del decreto del Cibr del 30 giugno 2012 n. 644, che prevedono, per il conto affidato, la "commissione di affidamento" di cui al primo comma (con la previsione di una commissione onnicomprensiva di affidamento, entro il limite del fido, non superiore allo 0,5% per trimestre) oppure, in caso di sconfinamento per conto non affidato o in caso di superamento del fido accordato, il "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme", di cui al secondo comma (con la previsione solo di una commissione di istruttoria della pratica di sconfinamento in misura fissa, espressa in valore assoluto).

In base a tali premesse, esegua il calcolo del saldo finale attenendosi ai seguenti criteri:

9. Quanto agli interessi ultralegali: a) in mancanza di pattuizione scritta o in presenza di rinvio agli usi di piazza, sostituisca gli interessi applicati dalla banca con il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; in caso di applicazione di interessi ultralegali superiori a quelli validamente pattuiti per iscritto, riduca gli interessi a quelli previsti in contratto; b) nel caso in cui la pattuizione scritta di interessi ultralegali sia contenuta solo nel

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie](#).

contratto di conto corrente di corrispondenza e non nei contratti relativi ai conti accessori, se tali conti accessori consistono in conti di appoggio o ausiliari, in mere schede contabili, che registrano anticipazioni poi riversate e movimentate dal correntista sul conto ordinario, dando luogo ad un rapporto unitario, o invece configurano conti distintamente regolati con movimentazione registrata separatamente dal conto di corrispondenza; solo in caso di unitarietà del rapporto ed in mancanza di una specifica pattuizione per iscritto dei conti accessori, provveda ad applicare ai conti accessori il tasso di interesse ultralegale pattuito specificamente per iscritto nel conto corrente di corrispondenza;

10. Quanto all'interesse usurario: in caso di pattuizione di un interesse superiore alla soglia- usura al momento della stipula del contratto (o al momento della variazione del tasso contrattuale), escluda totalmente gli interessi (sia convenzionali che legali) per tutto il corso del rapporto;

11. Quanto all'anatocismo: se nel corso del rapporto la banca ha capitalizzato gli interessi (su base trimestrale, semestrale o annua), elimini l'anatocismo solo se la clausola contrattuale non è conforme alle prescrizioni della delibera Cicr, tempo per tempo in vigore, lo elimini invece, a partire dal 31.12.2013, ove non conforme al novellato art. 120, comma 2, TUB;

12. Quanto alla commissione di massimo scoperto: a) escluda la commissione di massimo scoperto per tutto il corso del rapporto se non è specificamente determinata nel contratto sia in ordine al tasso applicato che alle modalità di calcolo e la banca non ha successivamente adeguato la clausola alle previsioni del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, prima, e dell'articolo 117-bis del testo unico bancario, poi; b) applichi, invece, la commissione di massimo sco-

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie](#).

perto fino al 28.11.2008 se è stata specificamente determinata nel contratto sia in ordine al tasso applicato che alle modalità di calcolo, eventualmente sostituendo quella applicata con quella pattuita, nel caso in cui la prima sia stata calcolata con un tasso superiore o con modalità di calcolo diverse da quanto previsto; c) per il periodo dal 29 novembre 2008 al 30 giugno 2012 (se il rapporto era ancora in corso), elimini la commissione di massimo scoperto se il contratto era privo di un affidamento (c.d. fido di fatto); se si tratta di contratto di apertura di credito o con un fido successivo, applichi sia la “commissione di massimo scoperto” che il “corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme” previsti dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, se entro 150 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione vi è stato l’adeguamento del contratto in corso; d) per il periodo successivo al 1.7.2012 (se il rapporto era ancora in corso) applichi la “commissione di affidamento” (se il conto è affidato) oppure il “corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme” (in caso di sconfinamento per conto non affidato o in caso di superamento del fido accordato) se la banca entro il 1 ottobre 2012 ha adeguato le clausole alle previsioni dell’articolo 117-bis del testo unico bancario e del decreto del Cicer del 30 giugno 2012 n. 644;

Con riguardo alla erogazione del prestito a condizioni agevolate,

Provveda il CTU:

- 1. A specificare le condizioni economiche e normative del contratto di mutuo, con particolare riferimento:*
 - a. All’ammontare del finanziamento concesso e alla durata del contratto (numero di mesi o anni comprensivi di pre-ammortamento*

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie.](#)

e ammortamento);

b. *Al numero, alla frequenza dei pagamenti e all'ammontare di ogni rata, distinguendo la quota di capitale e la quota di interessi, di cui al piano di ammortamento;*

c. *Alla tipologia del tasso di interessi corrispettivo (fisso, variabile, misto, indicizzato, collegato ad una polizza assicurativa, in valuta straniera), alla misura del tasso annuale nominale (TAN), alla modalità di variazione dei tassi variabili, alla durata della invariabilità della componente fissa dei tassi misti, alla misura del tasso annuo effettivo globale (TAEG);*

d. *Alla misura del tasso di interessi moratori;*

e. *Alla previsione contrattuale di forme di capitalizzazione degli interessi sulle rate scadute e non pagate e sul capitale residuo;*

f. *Alla conformità dell'anatocismo contrattuale alla delibera Cicr del 9.2.2000, accertando, ove si tratti di rimborso del prestito mediante pagamento di rate con scadenze temporali predefinite (art. 3 della delibera Cicr), se le clausole contrattuali prevedono: in caso di inadempimento del debitore nel pagamento della rata che non comporti la risoluzione del contratto, la produzione di interessi sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata e sino al momento del pagamento, con esclusione della capitalizzazione periodica degli interessi; in caso di inadempimento che comporti la risoluzione del contratto, che l'importo complessivamente dovuto produca interessi a decorrere dalla data di risoluzione, con esclusione della capitalizzazione periodica di questi interessi;*

g. *Alle spese accessorie ricorrenti e agli altri accessori previsti nel contratto;*

h. *Alle previsioni contrattuali sul rimborso anticipato (es.: condizioni per l'estinzione anticipata del mutuo, importo della penale a ca-*

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie.](#)

rico del mutuatario in percentuale sull'ammontare del capitale rimborsato);

i. Alle previsioni contrattuali sulle cause estintive di natura risolutoria (es.: risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario; decadenza del mutuatario dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.);

2. A verificare l'attuazione del contratto e le sue vicende, accertando in particolare:

a. Se le rate comprese nel piano di ammortamento corrispondono alle previsioni contrattuali in merito al rimborso del capitale e al tasso di interesse;

b. Se l'istituto creditizio si è avvalso della facoltà di risoluzione del contratto o di decadenza del mutuatario dal beneficio del termine, le modalità di esercizio della facoltà e la data di estinzione del contratto;

c. Il numero e l'ammontare delle rate pagate fino all'estinzione del contratto;

d. Il capitale residuo al momento dell'estinzione del contratto;

e. Se le spese correnti e gli altri accessori addebitati dall'istituto di credito sono conformi alle previsioni contrattuali.

3. A calcolare il debito residuo al momento dell'estinzione del contratto, indicando distintamente:

a. Le rate scadute prima dell'estinzione del contratto e non corrisposte (eventualmente ricalcolate, come al punto 3), con la quota del capitale e la quota per interessi;

b. Il capitale residuo al momento dell'estinzione del contratto;

c. Gli interessi moratori sulle rate scadute, applicando o meno l'anatocismo contrattuale, a seconda se conformi o meno alla delibe-

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie.](#)

ra Cicr come sopra indicato;

d. Le spese e gli altri accessori previsti nel contratto;

e. Il tasso e le modalità di di calcolo degli interessi moratori successivi all'estinzione del contratto, calcolati sia sulle rate scadute e non pagate che sul capitale residuo.

4. In particolare, provveda il CTU a calcolare il debito residuo al momento dell'estinzione del contratto, indicando distintamente:

f. Le rate scadute prima dell'estinzione del contratto e non corrisposte (eventualmente ricalcolate, come al punto 3), con la quota del capitale e la quota per interessi;

g. Il capitale residuo al momento dell'estinzione del contratto;

h. Gli interessi moratori sulle rate scadute, applicando o meno l'anatocismo contrattuale, a seconda se conformi o meno alla delibera Cicr come sopra indicato;

i. Le spese e gli altri accessori previsti nel contratto;

j. Il tasso e le modalità di calcolo degli interessi moratori successivi all'estinzione del contratto, calcolati sia sulle rate scadute e non pagate che sul capitale residuo, in particolare calcolando in che misura percentuale incidono tutte le voci previste in contratto o, comunque, effettivamente applicate in relazione o in connessione al mancato pagamento delle rate, confrontando detto indice, distintamente considerato rispetto al tasso relativo agli interessi corrispettivi, alla luce anche delle Istruzioni della Banca d'Italia (Chiarimenti del 3.7.2013) e, ove risulti che gli interessi moratori risultano effettivamente oltre il tasso soglia usura, provveda a ricalcolare il dovuto scomputando interamente gli interessi di mora dal saldo finale”.

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie](#).

In merito al conto corrente, per rideterminare il saldo del conto corrente il sottoscritto si è servito di un programma excel, realizzato dal sottoscritto, che mi ha permesso di inserire per l'intero periodo i movimenti del rapporto di conto corrente n. 10403.

Per il conto corrente n. 10403 la documentazione risulta essere presente, dal 31/12/83 (con un saldo a debito del correntista di euro 121.489,43) al 31/7/14, con saldo a debito del correntista di euro 149.278,77.

I documenti sono completi eccetto per la mancanza di qualche movimento che è stato ricostruito agevolmente dal saldo per valuta.

Per tali periodi la data è stata resa uguale alla valuta.

In merito alla verifica della eccezione di prescrizione di prescrizione si rileva che la banca non ha eccepito la stessa e pertanto il rapporto di conto corrente verrà ricalcolato per l'intero periodo.

Tra le parti è stato intrattenuto un rapporto di conto corrente ordinario, il n. 10403, dal 31/12/83 (con un saldo a debito del correntista di euro 121.489,43) al 31/7/14, con saldo a debito del correntista di euro 149.278,77.

In merito alle pattuizioni contrattuali si rileva quanto segue.

Agli atti è stato rilevato un contratto di affidamento di lire 300.000.000 del 28/1/98 il quale pattuisce un tasso del 10% oltre che una CMS dello 0,125% fino all'utilizzo del fido.

Nello stesso contratto all'articolo 8 si indica che *"la banca ha la facoltà di modificare le norme che disciplinano i rapporti regolati in*

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie](#).

conto corrente dandone comunicazione, per accettazione, al Correntista”.

Al contratto è allegato una proposta di convenzione per apertura di credito del 28/1/98, sottoscritta dal correntista, che indica le seguenti

condizioni economiche:

- 1° tasso dare: 17%;
- 2° tasso dare: 19%;
- interessi di mora: 20%;
- cms: 1%;
- tasso avere: 0,25%;
- capitalizzazione: sugli interessi a credito annuale, trimestrale sul debito;
- spese;
- valute.

In merito alle modifiche unilaterali delle condizioni economiche ai sensi dell'articolo 118 del TUB si rileva quanto segue.

Il contratto del 28/1/98 prevede la facoltà di modificare le condizioni economiche, tale articolo è stato opportunamente accettato.

In merito allo jus variandi si deve stabilire come è stata modificata la normativa in merito.

Dal 1/1/94 al 18/8/03 le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR. Il CICR ha pubblicato le istruzioni sono dal 4/3/03. Per il periodo antecedente a tale data si sono considerate validamente effettuate anche le comunicazioni scritte effettuate al domicilio del cliente, comprendendo le espresse

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie.](#)

comunicazioni contenute in apposito foglio del fascicolo di estratto conto. Tali comunicazioni non sono state rilevate.

Dal 19/8/03 al 3/7/06 le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR con le istruzioni del 4/3/03. In particolare l'articolo 11 disciplina il linea generale le comunicazioni e rinvia per il resto a specifiche disposizioni banca d'Italia.

Banca d'Italia con il provvedimento del 25/7/03 (pubblicato in GU 19/8/03) ha ulteriormente precisato le modalità di comunicazione prevedendo l'invio di un documento di sintesi che contenga la chiara evidenza delle singole variazioni, che sia datato e numerato progressivamente e che contenga sia l'avvertenza che la comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 118 TUB, sia l'indicazione del termine per l'esercizio del diritto di recesso. Tali comunicazioni non sono state rilevate.

Dal 4/7/06 al 11/8/06 si applica quanto indicato. Dal 4/7/06 termina il riferimento al CICR a Banca d'Italia e vige il solo art. 118 TUB. La facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche ha come presupposto il giustificato motivo. Qualunque modifica delle condizioni economiche deve essere comunicata immediatamente al cliente per iscritto con modalità comprensibili e con preavviso di minimo 30 giorni. Entro 60 giorni dalla comunicazione ha il diritto di recedere. Tali comunicazioni non sono state rilevate.

Dal 12/8/06 al 1/1/11 la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche ha come presupposto la sussistenza di un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, 2 comma

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie](#).

cc. Qualunque modifica deve essere comunicata espressamente al cliente secondo le modalità contenenti in modo evidenziato la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto” con preavviso minimo di 30 giorni in forma scritta. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro 60 giorni. Tali comunicazioni non sono state rilevate.

Dal 2/1/11 ad oggi la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche necessita di una clausola approvata specificamente dal cliente, attivabile solo qualora esista un giustificato motivo.

Qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente in forma scritta con la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto” e con preavviso minimo di 2 mesi. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda entro la data prevista per la sua applicazione. Tali comunicazioni non sono state rilevate.

In merito alla verifica se il tasso pattuito sia uguale a quello contrattuale si rileva quanto segue.

Agli atti è stato rilevato un contratto di affidamento di lire 300.000.000 del 28/1/98 il quale pattuisce un tasso del 10% oltre che una CMS dello 0,125% fino all'utilizzo del fido.

Nello stesso contratto all'articolo 8 si indica che *“la banca ha la facoltà di modificare le norme che disciplinano i rapporti regolati in conto corrente dandone comunicazione, per accettazione, al Correntista”*.

Al contratto è allegato una proposta di convenzione per apertura di

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie.](#)

credito del 28/1/98, sottoscritta dal correntista, che indica le seguenti condizioni economiche:

- 1° tasso dare: 17%;
- 2° tasso dare: 19%;
- interessi di mora: 20%;
- cms: 1%;

L'estratto conto del 31/3/98 prevede un tasso al 31/12/97 del 10% entro fido e 13% extra fido mentre al 30/3/98 del 9,25%.

Possiamo affermare che le condizioni comunicate in contratto sono difformi, seppure più alte, di quanto applicato negli estratti conto.

In merito all'usura pattizia si rileva che il documento allegato al contratto del 28/1/98 prevede un tasso 2° dare del 19% contro un tasso soglia per utilizzi oltre 10.000.000 lire del 18,645% (allegato 2).

Il contratto risulta essere pertanto in usura contrattuale.

In merito alla capitalizzazione si rileva che la banca ha applicato la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori fino al primo trimestre 2000, rispettivamente, annualmente e trimestralmente.

Non sono stati rilevati contratti agli atti che indicano la pari periodicità di capitalizzazione. Agli atti non è stata rilevata nemmeno la pubblicazione in GU della delibera CICR del 9/2/00.

In merito alla pattuizione della CMS, della CIV e della CDF si rileva quanto segue.

Il contratto agli atti del 28/1/98 pattuisce la sola aliquota percentuale della CMS senza stabilire le modalità di calcolo.

Agli atti non sono state rilevati contratti che pattuiscono la CDF e la

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie](#).

CIV anche se la stessa è stata applicata dal 3 trimestre 2009 in modo conforme alla normativa.

Nel prospetto 1 e si riporta l'inserimento dei dati del conto corrente ordinario n. 10403 così come esposto nell'estratto conto bancario.

Sulla base di quanto indicato precedentemente e su quanto richiesto dal quesito verrà ricalcolato, nel prospetto 2, il rapporto alle seguenti condizioni:

- applicazione del tasso 117 TUB in misura fissa al tasso previsto nei 12 mesi antecedenti la conclusione del contratto. Il conto corrente oggetto di indagine risulta aperto prima dell'entrata in vigore del TUB e posto che agli atti non è stato rilevato un contratto di apertura il rapporto verrà ricalcolato al tasso legale fino alla prima pattuizione contrattuale del 28/1/98;
- dal 28/1/98, vista l'usura contrattuale il rapporto verrà ricalcolato al netto degli interessi fino alla data dell'ultimo estratto conto prodotto agli atti;
- in merito alla capitalizzazione si procederà a ricalcolare il rapporto al netto di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi fino alla data dell'ultimo estratto conto prodotto agli atti;
- in merito al tasso creditore, nella ricostruzione verrà applicato il tasso dello 0,25% dalla pattuizione contrattuale del 18/1/98. Tale tasso è stato modificato in senso sfavorevole al correntista, ma il virtù della mancata comunicazione, ai sensi del TUB, tale variazione non verrà

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie](#).

applicata;

- in merito alla CMS la stessa verrà espunta dal ricalcolo in quanto pattuita per la sola aliquota di calcolo, non verranno applicate le CDF e le CIV in quanto sprovviste di una idonea pattuizione contrattuale.

Il saldo di conto corrente, in virtù del ricalcolo, alla data del 31/7/14 presenta un saldo ricalcolato di euro 451.879,21 a credito del correntista, contro un saldo da estratto conto bancario di euro 149.278,77 a debito del correntista. Il ristorno da riconoscere al correntista è pari ad euro 601.157,98.

In merito al contratto di mutuo si procede a rispondere ai quesiti posti.

Il contratto di mutuo chirografario è stato sottoscritto il 10 dicembre 2017.

Trattasi di un contratto di finanziamento a credito agevolato.

L'importo del contratto di finanziamento è di euro 250.000,00, rimborsabile in 10 anni, con il pagamento di 20 rate semestrali posticipati costanti oltre 2 anni di preammortamento.

I pagamenti sono semestrali con scadenza 31/12 e 30/6 di ogni anno, dal 31/12/07 al 31/12/19. Il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo è come quello calcolato dal sottoscritto di cui al prospetto n. 3.

Il tasso del contratto è fisso per tutta la durata del finanziamento: TAN 7,42%, TAEG 7,65%.

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie](#).

Il tasso di mora previsto contrattualmente è del 9,42% ottenuto maggiorando il TAN di due punti percentuali.

Il contratto non prevede forme di capitalizzazione degli interessi. Non viene indicato se il calcolo degli interessi di mora avverrà sulla sola quota capitale o su tutta la rata e pertanto anche sulla quota interessi. Dai conteggi fatti dalla banca si desume che la mora è stata applicata sulla sola quota capitale.

Il contratto prevede che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decadrà dal beneficio del termine.

Il contratto prevede ulteriori spese: 1.250,00 euro a titolo di commissioni, 1,75 euro a rata come commissione incasso rata e 75,00 euro a titolo di spese. Sono previste inoltre 2 euro per invio comunicazione annuale e il 10% dell'importo incassato + 5,16 fisse per il recupero spese per avvio pratica recuperatore esterno.

Il contratto può essere risolto anticipatamente versando una penale per estinzione anticipata del 1%.

In data 19/6/12 il contratto è stato rimodulato presentando un debito residuo di euro 213.421,49 oltre interessi e oneri contrattuali. La moratoria prevede il pagamento dei soli interessi per due rate (30/6/12 e 31/12/12).

In merito a quanto pattuito e quanto ricalcolato si può affermare che, come evidenziato nel prospetto 3 il piano di ammortamento previsto alla stipula corrisponde a quello ricalcolato dal sottoscritto.

Il tasso soglia di mora previsto dalle Istruzioni Banca D'Italia, nei chiarimenti del 3/7/13, per come richiamato dal quesito è pari a

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie](#).

13,095% (6,63%+2,1%)*1,5. Tale tasso risulta essere maggiore del tasso di mora contrattuale (9,42%).

Nel prospetto 4 viene ricalcolato il debito residuo del mutuo alla data del 7/9/15. La banca nel decreto ingiuntivo indicava un debito residuo alla data del 7/9/15 di euro 198.512,92. Da quanto ricostruito dal sottoscritto il debito residuo alla data del 7/9/15 è di euro 198.578,03.

La banca si è avvalsa della risoluzione contrattuale, comunicando in data 25/11/14 la decadenza dal beneficio del termine.

Prima della risoluzione sono state pagate le seguenti rate:

1.325,00
1.032,31
9.276,75
9.276,75
9.276,75
9.276,75
17.927,92
17.927,92
17.927,92
17.927,92
7.919,69
7.919,69
17.927,92
17.927,92
18.011,26

Il capitale residuo alla data di risoluzione è di euro 159.526,92.

Le spese addebitate dall'istituto di credito sono in linea delle previsioni contrattuali.

Le rate scadute prima della risoluzione non pagate sono 2 per un totale di euro 35.855,84.

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie.](#)

Gli interessi di mora sono pari ad euro 926,49 e sono calcolati solo sulla quota capitale.

3. OSSERVAZIONI DELLE PARTI E RISPOSTA

In data 18/1/18 la Dott.ssa invia al sottoscritto le sue osservazioni alla bozza di CTU (allegato 3).

In data 16/1/18 il Dott. invia al sottoscritto le sue osservazioni alla bozza di CTU (allegato 4).

In sintesi la afferma che il TAEG applicato dalla banca (7,74%) sia difforme da quello pattuito, pari al 7,65% e chiede al CTU di voler accertare questo aspetto.

Si rileva che il quesito ha indicato al CTU di “...specificare le condizioni economiche e normative del contratto di mutuo, con particolare riferimento:alla misura del tasso effettivo globale (TAEG)” e non di calcolare il TAEG. In sostanza in quesito chiede di specificare quello pattuito non di controllare se questo sia corretto o meno e pertanto si ritiene di non poter accogliere le osservazioni del CT del correntista.

In sintesi il Dott., sulla relazione in bozza, rileva quanto segue:

a) che si debbano applicare le condizioni economiche esposte negli estratti conto fin dal 31/12/93 e che non si debba ricalcolare il rapporto al tasso sostitutivo anche prima della prima pattuizione contrattuale del 28/1/98

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie](#).

b) il CT di parte contesta l'usura contrattuale relativa al contratto del 28/1/98 in quanto non è corretto confrontare il tasso soglia con il 2 tasso dare del 19%, ma il confronto si sarebbe dovuto effettuare solo con il 1% tasso dare del 17% inferiore alla soglia di usura;

- contesta il calcolo con capitalizzazione finale degli interessi in quanto la banca avrebbe pubblicato in data 5/5/00 la delibera CICR in merito alla pari periodicità di capitalizzazione e avrebbe adeguato dal secondo trimestre 2000 la pari periodicità di capitalizzazione;

- il CT banca sostiene che le CMS, le CIV e le CDF siano pattuite come indicato dal CTU.

In merito alle osservazioni poste si risponde quanto di seguito:

a) Il primo contratto che pattuisce le condizioni economiche agli atti risulta essere quello del 28/1/98. Prima di tale data non esiste un accordo tra le parti che pattuisca un tasso diverso da quello legale e pertanto l'osservazione del Dott. non può essere accolta;

b) in merito ai rilievi effettuati sull'usura contrattuale si rileva che la legge punisce qualsiasi promessa di interessi (anche fuori fido) oltre la soglia fissata dalla Legge 108/96. Il secondo tasso dare del 19% è un tasso di interesse, probabilmente per la parte oltre fido e sicuramente va confrontato con la soglia di usura previsto dalla legge anti-usura. Per tale motivo la osservazione del CT di parte banca non può essere accolta.

c) Agli atti non esiste nessun contratto che pattuisca la pari periodicità di capitalizzazione e pertanto il rapporto di conto corrente è stato

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie](#).

ricalcolato al netto di qualsivoglia capitalizzazione.

d)

Come già rilevato nella CTU in bozza: “in merito alla CMS la stessa verrà espunta dal ricalcolo in quanto pattuita per la sola aliquota di calcolo, non verranno applicate le CDF e le CIV in quanto sprovviste di una idonea pattuizione contrattuale”, pertanto non si ritiene di condividere l’osservazione del CT banca.

4. CONCLUSIONI

Il saldo di conto corrente, in virtù del conteggio, alla data del 31/7/14 presenta un saldo ricalcolato di euro 451.879,21 a credito del correntista, contro un saldo da estratto conto bancario di euro 149.278,77 a debito del correntista. Il ristorno da riconoscere al correntista è pari ad euro 601.157,98.

In merito al mutuo La banca nel decreto ingiuntivo indicava un debito residuo alla data del 7/9/15 di euro 198.512,92. Da quanto ricostruito dal sottoscritto il debito residuo alla data del 7/9/15 è di euro 198.578,03.

Ritenendo di aver risposto in maniera esaustiva ai quesiti posti dal giudice e di aver svolto con elevato zelo il compito a me assegnato, il sottoscritto Ctu consegna la presente relazione tecnica che consta di 25 pagine e di 4 allegato e 4 prospetti di calcolo.

..... , li

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie.](#)

Il C.T.U.

DOTT.

4. ALLEGATI e PROSPETTI

Clicca per [ulteriori informazioni sulle CTU bancarie.](#)

ALLEGATO 1 – VERBALE OPERAZIONI PERITALI

ALLEGATO 2 – TASSI SOGLIA 1° TRIMESTRE 1998.

ALLEGATO 3 – OSSERVAZIONI CT CORRENTISTA

ALLEGATO 4 – OSSERVAZIONI CT BANCA

PROSPETTO 1 – INSERIMENTO DATI CC 10403

PROSPETTO 2 – RICALCOLO SALDO CC 10403

PROSPETTO 3 – RICALCOLO PIANO DI AMMORTAMENTO

ORIGINARIO

PROSPETTO 4 – RICALCOLO DEBITO RESIDUO MUTUO